

IVA

Lo status di esportatore abituale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

The graphic features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below it, the main title "LABORATORIO IVA 2023" is displayed in large, bold, blue letters. At the bottom, there is a blue button-like element with the text "Scopri di più >".

Con l'apertura dei termini, da ieri, 1° febbraio, per la presentazione della dichiarazione Iva 2023 per l'anno 2022, torna di attualità la **qualifica di esportatore abituale** del soggetto Iva.

Tale *status*, che permette **di acquistare e importare beni e servizi evitando l'assoggettamento ad imposta**, evita l'accumularsi di ingenti crediti Iva in capo ai soggetti che effettuano operazioni "a valle" non imponibili ma che a monte assolvono l'Iva su acquisti territorialmente rilevanti in Italia.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lett. a\), D.L. 746/1983](#), per ottenere lo status di "esportatore abituale" è necessario aver effettuato nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile) un **ammontare di esportazioni**, o di altre operazioni con l'estero rilevanti, **superiore al 10% del volume d'affari "rettificato"**.

Due sono, quindi, gli aspetti da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:

- **l'ammontare delle operazioni "con l'estero"** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti), da indicare nel rigo VE30 del modello Iva (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino e servizi internazionali);
- il **volume d'affari rettificato** dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).

In merito a tale ultimo aspetto, il **volume di affari Iva "rettificato"**, ai fini che qui interessa, è dato dall'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile), **escluse**:

- le **cessioni di beni in transito** o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato ([articolo 7- bis](#),

[comma 1, D.P.R. 633/1972](#));

- le operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6- bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le **operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale** (di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972), per le quali è stato espressamente previsto l'obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di **cessioni di beni e prestazioni di servizi**;
- diverse da quelle esenti ([articolo 10, comma 1, n. da 1 a 4, e 9, P.R. 633/1972](#)), effettuate nei confronti di un **soggetto passivo** che è debitore dell'imposta **in un altro Stato membro dell'Unione europea**, che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea**.

Pertanto, solo nell'ipotesi in cui il **totale operazioni “con l'estero”** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) **sia superiore al 10% del volume d'affari** rettificato dell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un **“esportatore abituale”**.

Le operazioni da considerare ai fini dell'acquisizione dello *status* di “esportatore abituale” (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del *plafond*) **sono solamente quelle registrate nell'anno solare** (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese **le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate**: la L. 28/1997 ha previsto, infatti, un'importante **semplificazione** al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni “*effettuate*” (dove l'effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni “*registrate*” ([circolare 145/E/1998](#)).

È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata **registrata**, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del **D.P.R. 633/1972**.

Con particolare riguardo alle **fatture differite** va precisato, invece, che queste rilevano con riferimento all'anno della consegna dei beni.

Ad esempio, una fattura differita emessa il 15 gennaio 2023 a fronte di una consegna dei beni effettuata nel mese di dicembre 2022, rileva come volume di affari nell'anno 2022 (anno di effettuazione dell'operazione).

In questo modo, il **plafond “coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale Iva”**.